

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA QUANTIFICAZIONE E
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. RELATIVE A FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

SOMMARIO

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'	3
Art. 2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE	3
Art. 3 CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER SERVIZI E FORNITURE	4
Art. 4 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	6
Art. 5 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	7
Art.6 ATTIVITA' AFFIDATE A PERSONALE ESTERNO O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
Art. 7 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	7
Art. 8 INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO	9
Art. 9 ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E CRITERI DI DECURTAZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113, C.3 DEL CODICE	10
Art. 10 LIQUIDAZIONE E CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO	11
Art. 11 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA	12

Art. 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene la quantificazione e le modalità di accantonamento del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche - relativamente alle procedure di acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), di seguito "Codice".

2. Il presente regolamento rimanda al documento "Criteri per la quantificazione e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del d.l.gs 50/2016 e s.m.i., relative a forniture di beni e servizi " per quanto concerne le modalità, i criteri per la ripartizione e corresponsione tra i beneficiari dell'80 per cento delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere al fine di consentire la realizzazione dell'intervento nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e alla razionalizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113 c. 2 del Codice, gli incentivi sono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- a) programmazione della spesa;
- b) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- c) Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- d) esecuzione dei contratti;
- e) Direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità.

2. La **Programmazione** va intesa come il complesso delle attività necessarie ad acquisire la totalità delle informazioni poi necessarie ad espletare la procedura quali spesa, durata, fabbisogni quali-quantitativi, priorità, etc..

3. La **Predisposizione e controllo delle procedure di gara** comprende tutte le attività finalizzate alla redazione della documentazione di gara (bandi, avvisi, inviti ecc.) dei capitolati e dei contratti e, in generale, degli adempimenti inerenti la procedura di affidamento del contratto.

4. Le competenze assegnate al RUP, al Direttore dell'esecuzione contrattuale e ai suoi assistenti nonché agli incaricati della verifica di conformità sono quelle individuabili ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 31, 101 e 102 del Codice) oltre a quanto disposto dalle Linee Guida 3 dell'ANAC e dal Decreto del MIT n. 49/07.03.2018.

5. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture per le quali sia nominato formalmente dal RUP il Direttore dell'esecuzione (DEC) ai sensi del comma 2, art. 113 ultima parte.

6. Non concorrono all'alimentazione del fondo e, in relazione alle stesse, non sono liquidati incentivi:

- le procedure di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, c. 2 lett. a) del Codice;

- le attività correlate a contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi degli artt. 17 e 17-bis del Codice stesso (in sintesi: appalti e concessioni di servizi aventi ad oggetto acquisto/locazione di terreni o fabbricati esistenti, servizi di media audiovisivi e radiofonici, appalti dei settori speciali, consulenza legale, servizi di certificazione e autenticazione prestati da notai, servizi legali, appalti relativi a prodotti agricoli/alimentari da imprese in comuni montani isole minori).

7. In caso di contratti misti di appalti di lavori, servizi e forniture, l'incentivo è corrisposto applicando il regolamento riferibile al contratto individuato secondo i criteri di cui all'articolo 28, comma 1 del Codice.

8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Art. 3

CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER SERVIZI E FORNITURE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del Codice viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, inclusi gli importi non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA ed al netto di eventuali opzioni.

2. Per le procedure di gara promosse dalla Centrale Unica di Committenza che prevedono la partecipazione di dipendenti AsFO, la corresponsione degli incentivi avrà ad importo di riferimento il fabbisogno aziendale fornito.

3. L'importo non è soggetto a riduzione in ragione del ribasso d'asta offerto in sede di gara o di negoziazione.

4. L'importo del fondo sarà stabilito annualmente all'interno del PAL nel bilancio di previsione e non potrà in ogni caso superare l'importo annuo massimo di € 1.000.000,00 relativamente a incentivi per funzioni tecniche inerenti i contratti di fornitura o di servizi.

5. Dall'importo di cui al comma precedente sono escluse le somme riconducibili a incentivi per funzioni tecniche inerenti i lavori e – qualora trattasi di apparecchiature/attrezzature finanziate in c. capitale - le forniture. Relativamente a tali categorie, l'importo da destinare ai fini di cui al presente regolamento sono contemplate nel quadro economico del relativo investimento.

6. L'ammontare massimo del fondo potrà essere aggiornato in relazione a valutazioni e/o esigenze successive ed in fase di predisposizione del bilancio andrà valutato l'ammontare di accantonamento relativo all'anno di riferimento.

7. La percentuale da destinare al fondo varia in relazione all'entità dell'appalto, come di seguito indicato:

Tipologia procedura	Compensi
- Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, c. 1	2%
- Importo eccedente la soglia comunitaria di cui all'art. 35, c. 2 e sino a € 500.000,00 (elevati a € 1.000.000,00 per i servizi Sociali e gli altri servizi di cui	1,70%

all'Allegato IX);	
- importo eccedente la soglia comunitaria e sino a € 500.000,00 (elevati a € 1.000.000,00 per i servizi Sociali e gli altri servizi di cui all'Allegato IX)	1,50%
- importo eccedente € 500.000,00 (€ 1.000.000 per i servizi Sociali e gli altri servizi di cui all'Allegato IX,) e sino a € 3.000.000,00 (elevati a € 5.000.000 per i servizi Sociali e gli altri servizi di cui all'Allegato IX)	1,00%
- importo eccedente le soglie di cui all'alinea precedente	0,80%

8. Nel caso di appalti che prevedono opzioni il fondo sarà calcolato sull'importo a base d'asta al netto delle opzioni che - se attivate – determineranno – al momento dell'esercizio dell'opzione stessa – il corrispondente incremento delle somme da destinare al Fondo di cui trattasi.

9. Il quadro economico dell'appalto dovrà quindi dare evidenza della quota del fondo riferita alla parte contrattuale opzionale.

10. Tale disposizione si applica anche agli appalti svolti dall'ARCS in qualità di soggetto aggregatore/Centrale di Committenza a valere sugli incentivi riconosciuti dagli enti del Servizio Sanitario Regionale.

11. Nella determina a contrarre o atto equivalente ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice, dovrà essere determinato il quadro economico della fornitura/servizio che comprende oltre alla base d'asta della fornitura o del servizio, anche gli importi da destinare al fondo.

12. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione oltre che dell'IRAP.

13. Una quota del fondo pari all'80% è ripartita tra i dipendenti di cui all'art. 6, secondo le modalità e criteri previsti dal presente regolamento; la restante quota del 20% - ad esclusione di somme derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - dovrà essere destinata alle finalità previste dall'art. 113 comma 4 del Codice. Quindi tali somme saranno accantonate in apposito fondo che dovrà essere messo nella disponibilità del Dipartimento Tecnico per successive attività di programmazione.

14. Le somme occorrenti alla costituzione e accantonamento del fondo devono essere previste alla voce "fondo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016" nell'ambito delle "somme a disposizione" del prospetto economico di ciascun servizio o fornitura.

Art. 4

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono i collaboratori che svolgono direttamente o supportano le funzioni inerenti le attività di cui all'articolo 2 nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative come di seguito meglio esplicitato.

2. Per collaboratori si intendono coloro che ricoprendo ruoli tecnici, giuridici, sanitari o amministrativi, in rapporto alla funzione specifica, anche non di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte, o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa, indipendentemente dalla struttura di appartenenza.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono sia quelli che assumono, in relazione alle singole attività specifiche, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività sia i collaboratori che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano tecnicamente e/o amministrativamente allo svolgimento delle predette attività.

4. Il personale che concorre alla ripartizione delle somme di cui al presente Regolamento deve essere formalmente incaricato dal Direttore della SC/Responsabile SSD/SS sentito il RUP dello svolgimento delle attività di cui trattasi e dotato di idonea professionalità in relazione alla funzione assegnata.

5. Non concorre alla ripartizione del fondo di cui trattasi il personale con qualifica dirigenziale. Qualora una qualsiasi attività incentivata sia svolta da personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia di Bilancio, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

6. Nella scelta del personale cui conferire gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di cui trattasi si deve tenere conto:

- della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- della competenza, professionalità acquisita anche seguendo specifici percorsi formativi in relazione all'oggetto dell'appalto;
- dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti nello svolgimento di analoghi incarichi;
- dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi ove compatibile con le professionalità richieste;
- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistenti.

Art. 5

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per ogni servizio o fornitura il RUP competente per il contratto, prima dell'avvio dell'attività, individua, con idonea nota da conservare agli atti della Struttura, il Gruppo di lavoro indicando:

- i nominativi dei dipendenti specificatamente incaricati delle attività di cui all'art. 2 c. 1 del Regolamento;
- i tempi previsti di ultimazione delle diverse fasi e i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

2. Qualora una funzione sia svolta da più figure, compete al Direttore di SC/Responsabile SSD/SS, su proposta del RUP, definire il ruolo e il livello di partecipazione dei diversi soggetti e le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando il limite della percentuale individuata per ciascuna prestazione come definite dall'art. 8.

3. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente, avvenuta formalmente, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal Direttore della Struttura.

Può essere inserito nel Gruppo di lavoro qualsiasi dipendente dell'Azienda in relazione alle attività richieste dall'appalto e alle specifiche competenze maturate.

ART. 6

ATTIVITA' AFFIDATE A PERSONALE ESTERNO O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Qualora una o più attività di cui all'art. 2 del Regolamento siano affidate interamente a soggetti esterni all'organico dell'Azienda, le quote parti dell'incentivo a questi spettanti rimangono nel fondo e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 3, c. 13 – parte seconda, senza che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro.

2. Qualora una o più parti delle attività di cui all'art. 2 del Regolamento siano affidate solo parzialmente a soggetti esterni all'organico dell'amministrazione, l'importo dell'incentivo relativo alle medesime attività parziali da corrispondere ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è determinato proporzionalmente all'impegno e alla responsabilità valutati dal dirigente preposto alla struttura competente.

3. Nelle ipotesi in cui l'Azienda si avvalga di personale dipendente di altra pubblica amministrazione, la convenzione che regola i rapporti tra questa e l'Azienda, stabilisce anche il costo lordo dell'incentivo da riconoscere - nel rispetto delle percentuali summenzionate e proporzionalmente all'attività svolta - a detto personale, comprensivo degli oneri riflessi nella misura applicata dall'altra amministrazione.

Art. 7

INCENTIVI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA/SOGGETTO AGGREGATORE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni svolte dal personale della centrale unica di committenza/soggetto aggregatore nell'espletamento delle procedure di acquisizione di servizi e forniture, sarà riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza /soggetto aggregatore a conclusione delle predette attività, una somma non superiore ad 1/5 delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dall'art. 8 del regolamento e del presente documento.

2. La ripartizione della somma di cui al punto precedente per attività rese a favore di As FO da parte di dipendenti della centrale unica di committenza, avverrà secondo criteri e modalità definiti nell'ambito di proprio Regolamento.

La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale di As FO le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE E CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., RELATIVE A FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 8

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il Direttore della SC/Responsabile della SSD/SS individua a seguito di aggiudicazione del singolo appalto, il personale che ha effettivamente svolto le funzioni tecniche elencate all'art. 2 del "Regolamento aziendale per la quantificazione e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative a forniture di beni e servizi" (di seguito Regolamento) la misura in cui vi hanno contribuito, nonché accerta eventuali ritardi o aumenti di costi rispetto al cronoprogramma

2. Al fini di tale accertamento il RUP – sentito il DEC - trasmette al Direttore/Responsabile suddetto, idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività.

Nel medesimo verbale di individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo sono proposte le percentuali di spettanza di ciascuno sulla base dei criteri di seguito indicati:

SERVIZI

<i>PRESTAZIONE</i>	<i>Percentuale</i>
Incaricati della programmazione	5%
RUP	30%
Collaboratori per le attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%
Collaboratori del RUP	5%
Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)	30%
Collaboratori/assistenti del DEC nella fase di esecuzione del contratto	15%
Verifica di conformità dei contratti	5%

FORNITURE

<i>PRESTAZIONE</i>	<i>Percentuale</i>
Incaricati della programmazione	5%
RUP	35%
Collaboratori per le attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%
Collaboratori del RUP	5%
Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)	25%
Collaboratori/assistenti del DEC nella fase di esecuzione del contratto	15%
Verifica di conformità dei contratti	5%

3. Sulla base di tale verbale, l'esatta quantificazione delle somme da erogare ai singoli soggetti avviene mediante prospetto di liquidazione redatto e sottoscritto - previo accertamento di quanto sopra - dal Direttore/responsabile della Struttura competente.

4. Le aliquote sopra indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

5. Qualora ruoli diversi, compatibili tra loro, siano svolti dallo stesso dipendente, le quote di relativa competenza sono cumulate tra loro fermo che, ai sensi dell'art.113, c. 3 del Codice, le somme corrisposte a titolo di incentivi per funzioni tecniche non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

6. Nel caso in cui nell'ambito di un medesimo contratto le prestazioni siano svolte da più soggetti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo a consuntivo potrà essere diversa da quella inizialmente individuata perché la stessa sarà individuata in ragione dell'effettiva responsabilità, impegno e apporto individuale espressi dai singoli soggetti intervenuti.

7. Le quote (parti) del fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate con penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione e di cui all'art. 113, c. 4, del Codice.

Art. 9

ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E CRITERI DI DECURTAZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113, C.3 DEL CODICE

1. Alla conclusione del procedimento il RUP - sentito il DEC - redige apposito verbale con il quale attesta le attività effettivamente svolte dal personale incaricato e propone al Direttore SC/Responsabile SSD preposto alla Struttura attuatrice dell'intervento l'attribuzione delle relative quote, tenuto conto della qualità e quantità della prestazione svolta dal singolo incaricato.

2. Nel medesimo documento il RUP certifica la prestazione effettuata, il rispetto dei termini fissati e propone gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate in sede di affidamento degli incarichi. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui il Direttore di SC/Responsabile SSD/SS accerti, con atto motivato, errori e/o inadempienze e/o ritardi rispetto ai tempi stabiliti, imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, può rettificare quanto attestato dal RUP e conseguentemente prevedere che l'incentivo sia decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento del servizio e/o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio tecnico/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione del servizio o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli articoli 106. Gli importi della decurtazione confluiscono nel fondo innovazione di cui all'art. 8, c. 13 - seconda parte.

4. Nel caso di cui al comma precedente, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore di SC/Responsabile SSD contesta, per iscritto, gli errori

e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Art. 10 **LIQUIDAZIONE E CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO**

1. Gli incentivi fanno capo al medesimo conto previsto per i singoli servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-bis, del Codice.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata a seguito dell'approvazione del certificato di verifica di conformità.

3. Ai fini della liquidazione dell'incentivo il Direttore SC/SSD/SS competente trasmette alla SC Gestione e sviluppo personale dipendente il quadro di ripartizione dei singoli compensi individuali, precisando:

- l'oggetto degli interventi;
- l'importo degli interventi preventivato a base d'asta;
- l'importo complessivo del fondo incentivante pagabile;
- le figure professionali interessate e la quota parte della somma incentivante spettante a ciascuna di esse.

4. Dopo che il dirigente competente ha trasmesso alla SC Gestione personale dipendente il quadro dei compensi, tale Struttura dispone – previa idonea attività istruttoria (es. quantificazione risorse non pagabili perché riferite a personale dirigente, rispetto del tetto massimo di cui al successivo c. 9, acquisizione parere favorevole dell'O.I.V., etc.) – provvede – previa adozione di adeguato provvedimento - al pagamento delle somme spettanti ai beneficiari.

5. Qualora l'Azienda non intenda completare il previsto processo di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.

6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente.

7. In caso di superamento della soglia di cui al comma precedente, la quota eccedente l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente viene erogata al dipendente, nel rispetto del tetto medesimo, nelle annualità successive.

8. E' onere del singolo dipendente comunicare al servizio competente al pagamento, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni, in modo da poter consentire, entro il termine di pagamento degli incentivi, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente.

9. Al termine di ogni anno, effettuata la compilazione da parte del RUP/DEC delle schede relative agli incentivi di ciascun intervento e acquisita la validazione da parte del Direttore SC/Responsabile SSD/SS – qualora il totale complessivo degli importi da corrispondere superi l'importo annuo massimo del Fondo - si procederà a rideterminare - riproporzionandola alla somma complessivamente disponibile - l'ammontare della effettiva quota incentivante che dovrà essere corrisposta per ciascun intervento.

Art. 11
ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione con decreto del legale rappresentante dell'Azienda.

2. Esso produce i suoi effetti per le procedure di gara bandite a decorrere dal 01.01.2022.

3. Per l'anno 2021, atteso che in sede di PAL non è stato previsto l'accantonamento di alcuna somma a tale titolo, l'Azienda si riserva di valutare - in sede di assestamento del relativo Bilancio di esercizio – se sussistono le condizioni economiche per anticiparne l'applicazione anche per le procedure bandite nell'anno in corso.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO MARIO PAOLI
CODICE FISCALE: PLARCR66T09A271S
DATA FIRMA: 29/07/2021 12:38:20
IMPRONTA: 656F808D5BE5EC86D26B9978E428729A4E97B8DAAC3AF286793723D0762D4A74
4E97B8DAAC3AF286793723D0762D4A74750720BB9842D72F62245F3BEBBA402FF
750720BB9842D72F62245F3BEBBA402FFC9BC9BEDAA84892656E23B307F919D99E
CBC9BEDAA84892656E23B307F919D99E2A2E35095EADAF1B8B270C522A6D095F

NOME: MICHELE CHITTARO
CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A
DATA FIRMA: 29/07/2021 14:07:37
IMPRONTA: 4852FA6D8FF11A6BC771A431E35913A3BBE4EAF34F36EEA754BFE1AF9C19BCAE
BBE4EAF34F36EEA754BFE1AF9C19BCAE4E5A7604A6AF8FE98F43C2DB916B9DD8
4E5A7604A6AF8FE98F43C2DB916B9DD80FA95C737298378F6D937BCDA23E91D0
0FA95C737298378F6D937BCDA23E91D0EE7E326E134A4D405FEFEC804A62B744

NOME: CARLO FRANCESCUTTI
CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W
DATA FIRMA: 29/07/2021 15:00:18
IMPRONTA: 1B67F7DA13A456FB4CACA29C20F3D638FCC4C8B1AD70975F8722F713C39C9143
FCC4C8B1AD70975F8722F713C39C9143E7E96F3D40C4D5BA9A603D7DB40492DF
E7E96F3D40C4D5BA9A603D7DB40492DF21D8840D3D88DE26564123C2596BE458
21D8840D3D88DE26564123C2596BE458B70EA355A1C707D2277B70D2781C4BCC

NOME: JOSEPH POLIMENI
CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X
DATA FIRMA: 29/07/2021 15:21:33
IMPRONTA: 7A5735607F7CCEEF8980ECAF739E5CE27436B5E21099606716E0B2DC194F0A65
7436B5E21099606716E0B2DC194F0A65C312300C0AAB2CC2D435FA989D6F9AF5
C312300C0AAB2CC2D435FA989D6F9AF5253ACE48ACF665391C9E2ED875E9C519
253ACE48ACF665391C9E2ED875E9C519EF65E690AA584ED5FC6A6577EF6D0817